

Le novità in tema di sicurezza sul lavoro

7 Luglio 2023

La **Legge n. 85 del 3 luglio 2023**, di conversione del decreto legge n. 48/2023 (c.d. "Decreto lavoro"), ha apportato alcune modifiche al **D.Lgs. n. 81/2008**.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il nuovo testo dell'articolo 18, co. 1, lett. a) del **D.Lgs. n. 81/2008** riporta: *"Il datore di lavoro (...) e i dirigenti (...) devono nominare il medico competente per l'effettuazione della **sorveglianza sanitaria** nei casi previsti dal presente decreto legislativo e **qualora richiesto dalla valutazione dei rischi** di cui all'articolo 28"*.

Le **altre modifiche**, confermate o modificate in sede di conversione, **riguardano i seguenti articoli del Testo Unico sicurezza:**

- **ARTICOLO 21:** *"I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III, nonché idonee **opere provvisoriale** in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV"*;
- **ARTICOLO 25:** *"Il medico competente (...) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della **cartella sanitaria e di rischio** rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento"*;
- **ARTICOLO 25:** *"Il medico competente (...) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il **nominativo di un sostituto**, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato"*;

VERIFICHE OBBLIGATORIE SULLE ATTREZZATURE

- articolo 71: *"I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente"*. Il riferimento è alle **verifiche obbligatorie sulle attrezzature** elencate nell'Allegato VII del Testo unico;

NOLEGGI

- articolo 72, *"Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una **dichiarazione autocertificativa** del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e*

addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo";

*- articolo 73, "Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria **formazione** e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle **attrezzature** in modo idoneo e sicuro";*

REQUISITI PROFESSIONALI CSP E CSE

- articolo 98, "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009".